



Provincia Regionale di Messina

denominata "Libero Consorzio Comunale"

ai sensi della L. R. n. 8/2014

Segreteria Generale

Prot. n. 1533/SG

Messina, 02/10/2014

Al Datore di Lavoro individuato ai sensi
del D.Lgs. 81/2008

Ai Dirigenti

Al Capo di Gabinetto

E p.c. Al Commissario straordinario

LORO SEDI

Oggetto: DIRETTIVA sull'osservanza del divieto di fumo sancito dall'art. 51 L. 16/01/2003.

Apprendo del disagio sofferto da alcuni dipendenti per il verificarsi di casi di inosservanza del divieto di fumo sancito dall'art. 51 Legge n.3/2003 "Tutela della salute dei non fumatori".

Con la presente, si dispone l'ottemperanza del suddetto dispositivo da parte di tutti i dipendenti, nonché, dei soggetti cui spetta la vigilanza.

In particolare il Datore di lavoro dovrà fornire una adeguata informazione (nell'ambito della programmazione dell'attività formativa) a tutti i dipendenti sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo di tabacco attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del fumo adottate nel luogo di lavoro, sulle procedure previste dalla normativa vigente per la violazione del divieto.

Oltre alle sanzioni di carattere generale, per l'inosservanza del divieto di fumo presso l'Ente, per i dipendenti, datore di lavoro, dirigenti e preposti il D.Lgs. n.81/2008 sono previste ulteriori sanzioni che per opportuna conoscenza si richiamano:

Sanzioni per il Datore di lavoro

Al datore di lavoro che non abbia valutato il rischio di esposizione a fumo passivo e che non abbia impartito delle direttive riguardo il divieto di fumo in tutti gli Uffici può essere contestata la violazione:

- dell'art. 223 c.1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (mancata valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi)

- e/o dell'art. 236 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (mancata valutazione del rischio da esposizione ad agenti cancerogeni)
- e 235 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (mancata implementazione di misure volte alla eradicazione del rischio);

Al datore di lavoro che consenta ai lavoratori di fumare (e che, quindi, non garantisca la salubrità dell'aria dei locali di lavoro) può anche essere contestata la violazione dell'art. 64 c. 1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.:

Al datore di lavoro che non segnali il divieto di fumare con l'apposita cartellonistica potrà essere contestata la violazione dell'art. 163 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

Al datore di lavoro o al dirigente che non richieda il rispetto del divieto di fumare negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere contestata la violazione dell'art. 18, c.1, lett. f del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

Sanzioni per i preposti

Al preposto che non richieda il rispetto del divieto di fumare negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere contestata la violazione dell'art. 19, c.1, lett. a del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

Al preposto che non abbia vigilato sul rispetto del divieto di fumo in dette aree può essere contestata la violazione dell'art. 237 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Sanzioni per i lavoratori

Al lavoratore che trasgredisca il divieto di fumo negli ambienti in cui ciò è proibito potrà essere contestata la violazione dell'art. 20, c.2, lett. b del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Si precisa che i soggetti incaricati di far rispettare l'osservanza del divieto, che non ottemperino ai loro doveri, sono soggetti al pagamento di una somma da euro 220 a euro 2.200.

I dipendenti dell'Ente che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno sottoposti a procedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

I Dirigenti sono invitati a divulgare la presente circolare a tutti i dipendenti.

Cordialità,

IL SEGRETARIO GENERALE
avv. Maria Angela Caponetti

